

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Il giorno 3 dicembre 2008 alle ore 9.30 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del tavolo di concertazione generale per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e successive modificazioni.
- 2) Designazione componenti in relazione agli adempimenti di cui all'art. 24 del DPGR n. 45/R del 7 agosto 2008 (Regolamento attuativo della L.R. 38/2007 e s.m.i.).

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

DAMIANO MARRANO	CGIL
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
GIOVANNI BELLINI	LEGACOOOP TOSCANA
SILVANO CONTRI	CONFCOOPERATIVE
ALESSANDRO GIACONI	ASS.GENERALE COOPERATIVE
SIMONETTA LEO	ASS.AMBIENTALISTE

Presiede l'Assessore alle attività produttive Ambrogio Angelo Brenna. Oltre al Dirigente responsabile dell'Area Programmazione e Controllo Paolo Baldi sono presenti per il primo punto all'ordine del giorno i funzionari della Regione Toscana Vincenzo Branciforti, (Politiche di sviluppo e promozione del turismo) e Piergiuseppe Calà (Igiene pubblica) e per il secondo punto Daniela Volpi, Dirigente R.T dell' Osservatorio degli appalti e relazioni istituzionali.

1° argomento all' ordine del giorno:

Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e successive modificazioni.

ASSESSORE BRENNNA

Aprire l'incontro che riguarda il regolamento di attuazione della legge sulle acque minerali e termali e ricorda che si sono già svolti molti incontri di carattere tecnico e anche di carattere plenario per cui invita immediatamente Branciforti ad illustrare lo stato di avanzamento ed i punti di equilibrio raggiunti.

VINCENZO BRANCIFORTI (FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Ricorda che si arriva al regolamento in questione dopo che con la l.r. n. 33/2008 si sono apportate modifiche alla l.r. n. 38/2004. Tali modifiche sono state apportate proprio per l' esigenza di emanare un regolamento realmente applicabile e che non creasse problemi sia ai Comuni sia alle aziende che sono i destinatari della legge. Precisa che il regolamento ha prevalentemente contenuti di carattere tecnico e che esso è accompagnato dai seguenti allegati: allegato A)che riguarda gli elaborati tecnici per il rilascio del permesso di ricerca; allegato B)che riguarda i

documenti relativi all'impresa che richiede il permesso di ricerca; allegato C) che riguarda gli elaborati tecnici per il rilascio della concessione di coltivazione.

Informa coloro che meno conoscono il settore che normalmente la gestione delle acque termali e minerali avviene attraverso una concessione pubblica ad aziende o anche a strutture pubbliche. Esiste la possibilità di ottenere nuove concessioni e a tale scopo gli interessati devono presentare la richiesta di un permesso di ricerca avendo indizi di carattere idrogeologico che vi è la possibilità di scavare pozzi per il prelievo di acque minerali o termali o per entrambi gli usi.

Quindi la legge ha disposto il trasferimento delle competenze amministrative ai singoli comuni e con l'entrata in vigore del regolamento questi saranno titolari della gestione della parte amministrativa relativa alle concessioni ed anche alle successive attività di controllo previste per le attività minerarie, in cui rientra anche l'estrazione di queste acque. Per quanto riguarda le acque minerali in bottiglia per uso potabile c'è l'esigenza di controlli continui da parte di Arpat e Asl che comunque ricadono nella competenza comunale. Precisa che vi sono difficoltà perché talvolta le concessioni dal punto di vista superficario possono riguardare aree di comuni diversi confinanti. Poi c'è la questione che le acque sotterranee non hanno confini comunali, per cui con il regolamento si è cercato di trovare le soluzioni più idonee a queste problematiche. Oltre agli allegati già citati vi è poi l'allegato E che riguarda l'elenco delle indicazioni da riportare in etichetta delle bottiglie di acqua minerale e la disciplina di controllo sempre delle acque minerali. Si tratta di un elaborato molto specifico al fine di creare elementi certi ed omogenei in tutta la Regione. Tornando alla parte generale, il regolamento disciplina tutte le fasi del permesso di ricerca, della concessione e del rinnovo essendo le stesse a scadenza di 15 o 25 anni. Un ulteriore elemento introdotto dalla l.r. n. 33/2008 è che i comuni alla fine del permesso di ricerca ed anche all'atto del rinnovo di concessione, per il rilascio della concessione hanno l'obbligo di procedere ad una gara di evidenza cui potrà partecipare anche il ricercatore che ha portato a termine la ricerca. Inoltre il regolamento disciplina tecnicamente quanto succede al momento dell'abbandono di un pozzo per la sua messa in sicurezza. Ancora, si prevedono le modalità di escavazione di un pozzo secondo precise regole finalizzate a non recare danni a situazioni terze. Un'altra cosa contenuta nella legge e confermata nel regolamento è l'introduzione della nuova categoria che è la misura di portata utilizzabile e questo allo scopo, innanzi tutto, di concedere l'acqua a chi può essere interessato all'interno dell'area e poi per misura di salvaguardia di un bene a disponibilità limitata. Perciò il regolamento prevede la creazione di punti di monitoraggio continuo del livello di falda tramite strumenti di lettura anche a distanza e quindi presso gli uffici provinciali del Genio Civile.

ASSESSORE BRENNIA

Precisa che il riassunto delle questioni puntualmente offerto da Branciforti riguarda argomenti che sono già stati affrontati sul tavolo della legge per cui ritiene che il dibattito odierno sia utile che si incentri su quanto aggiunge il regolamento.

PIERGIUSEPPE CALA' (FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Interviene per la parte sanitaria ed innanzi tutto fa presente che il regolamento recepisce le innovazioni introdotte dalle leggi regionali 38/2004 e 33/2008. Queste riguardano essenzialmente due aspetti e cioè uno per quanto riguarda le imprese ed uno per la parte del controllo ufficiale. Per le imprese sono disciplinate le caratteristiche tecniche delle captazioni utili a mantenere l'idoneità igienico-sanitaria delle acque. Poi c'è una parte che riguarda l'etichettatura con una disciplina indirizzata ad una maggiore informazione per il consumatore. Infine c'è l'indicazione di una serie di documenti che le imprese devono presentare per la dichiarazione di inizio attività.

Per effetto della l.r. 38, infatti, non esiste più l'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione e le imprese di imbottigliamento potranno esercitare a partire da una dichiarazione così come avviene per il settore alimentare.

Quindi per una questione di omogeneità sul territorio si sono previsti i documenti da produrre al Comune. Per quanto riguarda il controllo ufficiale sono state inserite le norme già vigenti per il settore alimentare equiparandovi le acque minerali e con ciò si sono recepite le indicazioni dei regolamenti comunitari di igiene per la sicurezza alimentare. Quindi si è disciplinato il

campionamento, il trasporto dei campioni, il giudizio di accettabilità degli stessi, la regolamentazione delle attività ispettive presso gli stabilimenti. Inoltre si sono recepite le raccomandazioni degli ispettori comunitari operate nel 2001, proprio in Toscana sulle acque minerali.

GABRIELE BACCETTI (CONFINDUSTRIA)

Si limita a concentrarsi sul regolamento essendo già note le posizioni espresse in sede di confronto sulle due leggi regionali di riferimento. Per prima parte un'osservazione di carattere generale e cioè che con l'emanazione del regolamento entrerà in vigore la legge del 2004, successivamente modificata in un periodo non facile per le imprese. Quindi segnala l'esigenza di un monitoraggio regionale sulle attività delle amministrazioni comunali ed in particolare sulle delibere di fissazione dei canoni e sul problema delle convenzioni. Pone in questo senso un auspicio ed una richiesta alla Regione, poiché è indubbio che il sistema normativo è di grande novità ed anche di grande complessità nella fase attuativa. Ritene che il problema principale del regolamento sia quello del trasferimento delle competenze alle amministrazioni comunali. Rileva che certamente la legge introducendo l'avvalimento obbligatorio degli uffici tecnici ed amministrativi della Regione ha dato una risposta ad alcune problematiche sollevate, ma comunque la questione resta ed è ingigantita dal fatto che proprio sulle acque minerali e termali si introduce per la prima volta la gara per la concessione con tutto ciò che ne deriva dal punto di vista della gestione amministrativa.

Con riferimento agli articoli 2 e 17 chiede se fosse possibile prevedere già nel regolamento un bando tipo predisposto dalla Giunta regionale e ciò per dare omogeneità nel territorio.

Si dichiara consapevole che esistono difficoltà di carattere tecnico-giuridico all'inserimento nel testo di regolamento, comunque ritiene che si possa risolvere il problema prevedendo come si è fatto in altre materie un capitolato tipo del bando.

Per quanto riguarda l'art. 2 quando si parla di avvalimento delle strutture amministrative regionali e si fa riferimento agli articoli 9 e 15, crede che nel procedimento di rilascio rientri anche la gara e quindi l'art. 14, per cui ne chiede l'inserimento trattandosi in questo caso di procedimento di rilascio.

Sempre all'art. 2 si parla dell'avvalimento a seguito di apposite intese concluse con la Regione e pertanto chiede di conoscere chi esercita tali funzioni nelle more delle definizioni di tali intese. Ciò perché l'avvalimento è obbligatorio per cui ritiene che dovrebbe essere specificato che sono gli uffici regionali che mantengono le competenze fino alle intese.

All'art. 13 ove si prevedono osservazioni ed opposizioni da proporre alla istanza di ricerca o da poter presentare al proprio comune o se diverso a quello competente chiede che si operi una semplificazione prevedendo la presentazione al solo comune competente sul procedimento.

All'art. 25 comma 6, si prevede il campo di applicazione di una serie di novità in materia di requisiti tecnici igienico sanitari delle captazioni dei materiali per le opere di nuova realizzazione e poi si aggiunge anche in caso di modifiche sostanziali delle caratteristiche tecniche di quelle esistenti. Ritene che questa ultima dizione possa dare qualche difficoltà di carattere interpretativo per cui propone di limitare la disposizione alle sole opere di nuova realizzazione.

All'allegato D su documenti da presentare per il rilascio della concessione si prevedono i bilanci degli ultimi due anni e quando si tratti di imprese di nuova costituzione, "idonee garanzie bancarie". Ritene che il termine "idonee garanzie bancarie" sia suscettibile di interpretazioni. Inoltre pone alla riflessione il caso in cui ci fosse un'impresa nuova, ma totalmente partecipata da un'impresa che già opera nel settore e che ha solidità finanziaria. Infine conferma le osservazioni di carattere tecnico già presentate e in parte accolte nell'ambito degli incontri tecnici.

SIMONETTA LEO (ASS.AMBIENTALISTE)

Apprezza nell'introduzione l'attenzione posta ad evitare l'esaurimento delle risorse, facendo alcune osservazioni che si riserva di produrre anche in forma scritta. Ritene che essendo le acque minerali la parte nobile delle acque sotterranee meriterebbe che facessero parte della rete di monitoraggio o del reticolo delle acque sotterranee che fa capo alla Regione. In via generale, e

richiamando altre esperienze che reputa positive in Toscana, ritiene che quando c'è un uso di risorse pubbliche ci debba essere un adeguato corrispettivo.

Nota che le cifre indicate almeno per quanto riguarda la ricerca, sebbene non sia chiaro se siano una tantum o altro, comunque sono estremamente modeste. Reputa che il lasciare questa disciplina ai comuni indebolisce questo versante. Vi sono altri utilizzi di risorse pubbliche come ad esempio quello della geotermia che finché sono rimaste entro i confini limitati del territorio comunale vedono incidere fattori di ordine diverso che non sono solo il corrispettivo. Fermo restando il periodo di venticinque anni che ritiene assolutamente congruo per ammortizzare l'investimento, bisogna che poi però per la collettività ci sia un ritorno anche di ordine economico oltre alla salvaguardia della risorsa.

Rileva di non aver trovato nel regolamento il riferimento ai dati acquisiti dal concessionario che ritiene sarebbe utile confluissero in un sistema di informazioni da indirizzare alla Regione ed in modo particolare all' Arpat. Segnala poi, una questione relativa ad una recente delibera della Giunta che assegna l'attività di controllo alle ASL, perché anche in questo caso ritiene che dovrebbe essere garantito un collegamento con Arpat che si occupa delle acque sotterranee. Inoltre solleva una questione relativa al bilancio ambientale nel senso vorrebbe una valorizzazione delle acque toscane all'interno della regione in una sorta di filiera corta. Ciò perché molto spesso le acque minerali viaggiano su tutto il territorio nazionale producendo inquinamento atmosferico e inoltre c'è tutta la partita relativa ai contenitori utilizzati in loco e poi smaltiti in altre parti d'Italia, concorrendo ad un costo ambientale che deve trovare risposta. Segnala poi la questione stoccaggio dell'acqua confezionata e dei contenitori, considerando che la plastica per le sue caratteristiche non può essere conservata ovunque e ricorda che su questo recentemente vi sono stati problemi in Toscana, che occorre che non si ripetono. Chiede il motivo per cui nella etichettatura prevista dal regolamento non si trovano gli isotopi radioattivi.

ASSESSORE BRENNIA

Ricorda che l'impostazione della discussione fin dall'inizio cercava di superare il principio secondo il quale chi utilizza risorse rare, come in questo caso l'acqua termale e suoi derivati paghi in ragione del suolo occupato e di una concessione definita. Per le acque minerali fu introdotto un ragionamento sul mondo imbottigliamento e venduto definendo un limite minimo ed un limite massimo, con una soluzione di equilibrio basata sul principio della progressività. Oltre a questo rimane il fatto che l'azienda che si è insediata in un territorio, deve stabilire un rapporto con lo stesso territorio e con la comunità locale, tramite convenzione od altro. Ricorda inoltre che per chi imbottiglia in vetro è praticata una riduzione del 50% del costo del venduto, pur sapendo che il vetro ha tutta una serie di vantaggi, ma anche problemi di smaltimento. Comunque l'introduzione di questo meccanismo premiante è stato molto apprezzato anche nei coordinamenti interregionali. Per quanto riguarda la questione del collegamento al reticolo delle acque, ritiene che questo sia fattibile al di là degli aspetti di dettaglio tecnico. Per quanto concerne la richiesta di un bando tipo, per quanto vi siano delle complicazioni, ritiene che sia possibile farlo senza inserirlo nel regolamento, ma in una disposizione collaterale.

Considerando il fatto che sono molti i soggetti interessati, già nella precedente riunione si era valutata l'utilità /necessità che la documentazione fosse inviata solo ad un comune che poi si faceva carico di ridistribuirla agli altri e per questo la formulazione è stata corretta nell'ultimo testo presentato.

Sulla considerazione di carattere generale sulla particolare situazione che si avrà nel 2009, ricorda però che il regolamento è attuazione della legge approvata nel 2004 e che da allora attende di entrare in vigore. Sottolinea che il principio generale su cui si è lavorato è stato quello di non disperdere una risorsa rarissima e relativamente rinnovabile ed evitare che vi fossero differenziali competitivi tra quanto veniva definito con la regolazione regionale ed aree dove si insediavano le imprese, mantenendo un elemento che facesse in modo che fosse utile restare per chi era insediato ed eventualmente attrarre nuovi investimenti nell'ambito degli elementi di garanzia e tutela del bene.

Conclude ricordando che tutte le questioni più importanti sono state considerate a suo tempo e ritiene che ora vi siano giuste osservazioni relative al contemperare alcuni aspetti ed evitare ridondanze burocratiche. Quindi l'aver tenuto conto delle osservazioni dovrebbe permettere di

andare all'operatività e di rispondere alle sollecitazioni di essere veloci, considerando che il quadro delle decisioni assunte contribuisce certamente a definire un più positivo scenario. Ricorda infine che la legge fu impugnata solo per una questione di una dizione nelle etichette, ma l'impianto era conforme rispetto alle normative nazionali, per cui riconferma quella valutazione. Invita i collaboratori ad intervenire sugli aspetti tecnici.

PIERGIUSEPPE CALA' (FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Per quanto riguarda l'osservazione di Confindustria sull'art. 25 comma 6, spiega che il motivo per cui il campo d'applicazione per le caratteristiche tecniche delle captazioni è stato esteso dalle nuove opere anche alle modifiche sostanziali, sta in una questione di omogeneità.

Precisa che è apparso opportuno che chi modifica la captazione per adeguarla a nuova funzionalità e per garantire meglio i requisiti igienico-sanitari si debba rifare agli stessi criteri delle nuove captazioni. Se il problema è in una dizione troppo vaga, si impegna a valutare come renderla più esplicita e dettagliata per evitare problemi di attuazione e controllo.

Sulle osservazioni delle Associazioni Ambientaliste precisa che il collegamento tra Asl ed Arpat è già attivo ed operante, fermo restando che, per recenti normative, si prevede che le competenze di Arpat per quanto riguarda il controllo chimico delle acque minerali, siano trasferite ai laboratori di sanità pubblica con tempi intorno al 2010. Per quanto riguarda lo stoccaggio delle acque non si è ritenuto di dare disposizioni suppletive rispetto a quanto già previsto nei regolamenti comunitari di igiene, perché già è tutto previsto negli allegati del regolamento 852/2004. Quindi si correva il rischio di emanare norme in contraddizione con quelle europee, con evidenti conseguenze.

Per quanto riguarda le etichettature precisa che gli isotopi radioattivi non sono previsti nelle legislazioni europee e nazionale e ciò neppure come parametri di controllo sia nella fase di riconoscimento che di controllo ufficiale delle acque.

VINCENZO BRANCIFORTI (FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Precisa che il monitoraggio riguarda orizzontalmente sia le acque termali sia quelle minerali ed è stato già attivato partendo dall'area Montecatini-Monsummano solo per le acque termali. Ciò perché per le altre acque potabili vi sono altri sistemi che mancano per le acque termali.

II° argomento all'o.d.g:

Designazione componenti in relazione agli adempimenti di cui all'art. 24 del DPGR n. 45/R del 7 agosto 2008 (Regolamento attuativo della L.R. 38/2007 e s.m.i.);

DANIELA VOLPI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Paolo Baldi invita ad intervenire la dott.sa Volpi, che prende atto che anche in questa seduta non è stato individuato un rappresentante dalle organizzazioni imprenditoriali da designare in seno al Comitato d'indirizzo dell'osservatorio sugli appalti. Per quanto riguarda il rappresentante delle organizzazioni sindacali chiede conferma del nome già indicato al rappresentante di CGIL.

Paolo Baldi informa che la prossima seduta del tavolo è prevista per il 12 dicembre prossimo e pertanto in quella occasione si provvederà alla designazione dei due rappresentanti in questione.

Alle ore 11 la seduta si è conclusa

DP/